

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 17/14

contenente disposizioni applicative ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 22 gennaio 2014, n. 31.

Approvata dal Comitato di Gestione in data 5 giugno 2014

L'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi,

visto il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria (di seguito anche “TUB”);

visto, in particolare, l'articolo 128-*sexies* del TUB, che disciplina la figura del mediatore creditizio;

visto l'articolo 128-*septies* del TUB legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi;

visto l'articolo 29 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito anche “decreto”), il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia;

visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 gennaio 2014, n. 31, “*Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi*”;

visto l'art.7 del richiamato Decreto Ministeriale, ai sensi del quale “*fino a quando i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 3, non sono individuati dall'Organismo, le società con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 sono tenute a costituire la funzione di controllo interno*”;

visto l'articolo 36, comma 2, del Regolamento Interno dell'Organismo, adottato con delibera del 26 settembre 2013, in base al quale lo stesso Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell'Organismo da leggi o regolamenti;
approva la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 22 gennaio 2014, n. 31, le società di mediazione si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa.
2. Le società con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a venti (20) sono tenute a costituire una funzione di controllo interno come disciplinato dall'art. 7 del Decreto n. 31/2014.
3. L'Organismo stabilisce i limiti dimensionali confermando la stessa misura già individuata nella norma transitoria ex art. 7 del richiamato Decreto n. 31/2014.

Art. 2

1. Ai fini dell'individuazione dei limiti dimensionali indicati al precedente art. 1, comma 3, per dipendenti o collaboratori si intendono i soggetti di cui le società di mediazione si avvalgono per il contatto con il pubblico ai sensi dell'art. 128-*novies* del TUB.

Art. 3

1. Rimane fermo l'obbligo per le società di mediazione creditizia di adempiere a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2014, n. 141 entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso ovvero entro il 1° ottobre 2014.

Art. 4

1. La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 5 giugno 2014

OAM- Il Presidente